



Disposizioni in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità

A.C. 409, A.C. 1095

Dossier n° 486 - Schede di lettura
28 luglio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	409	1095
Titolo:	Modifica all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità	Modifica all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Vinci	Ruffino
Numero di articoli:	1	1
Date:		
presentazione:	19 ottobre 2022	13 aprile 2023
assegnazione:	29 novembre 2022	18 ottobre 2023
Commissioni competenti:	II Giustizia	II Giustizia
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e XII Affari sociali	I Affari Costituzionali e XII Affari sociali

Le proposte di legge in esame sono volte, pur attraverso interventi di diversa natura, ad **estendere l'ambito entro il quale le persone affette da cecità possono autonomamente procedere alla sottoscrizione di atti** senza l'assistenza di ulteriori soggetti, in veste di testimoni o di partecipanti alla redazione degli atti medesimi.

Contenuto

Le proposte di legge [A.C. 409](#) e [A.C. 1095](#), entrambe composte di un unico articolo, intervengono sulla [legge 3 febbraio 1975, n. 18](#), recante "provvedimenti a favore dei ciechi."

La citata legge n. 18 stabilisce il principio fondamentale in base al quale **"la persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire"** se non inabilitata o interdetta (**art. 1**).

La firma apposta **su qualsiasi atto**, senza alcuna assistenza, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse, con la sola eccezione del testamento segreto, per il quale permane il divieto stabilito dall'art. 604, ultimo comma, c.c. per chi non sa o non può leggere (**art. 2**).

La persona affetta da cecità ha comunque la facoltà di farsi assistere da una persona di sua fiducia, che può prestare assistenza nel compimento dell'atto in qualità di testimone ovvero di partecipante alla redazione dell'atto, in entrambi i casi apponendo sull'atto la propria firma, dopo la firma del cieco (**art. 3**).

Se la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate dalla stessa (**art. 4**).

E' opportuno sottolineare che la Suprema Corte ha ritenuto **"la disposizione di cui all'art. 4 della legge 18/1975**, in tema di assistenza a persona non vedente nella partecipazione ad atti documentali, **incompatibile con la natura e con la struttura dell'atto pubblico notarile. L'intervento e la firma dei due ausiliari del cieco**, previsti dal comma 2 della norma in parola, è **infatti possibile solo nel caso di scrittura privata**, perché l'atto pubblico non può che essere formato dal pubblico ufficiale senza interferenze di altri soggetti". "L'apposizione della formula "impossibilitato a sottoscrivere", accompagnata dalla sottoscrizione dei fiduciari del cieco può, difatti, valere a perfezionare una scrittura privata, mentre risulterebbe priva di qualsiasi funzione in relazione agli atti previsti dall'art. 2699 c.c., nei quali la dichiarazione della parte relativa alla professata impossibilità a sottoscrivere è documentata, ai sensi dell'art. 51 della legge notarile,

quadro
normativo e
giurisprudenza

dal notaio rogante, ed in cui la fedeltà della riproduzione della volontà negoziale del non vedente è certificata, in via esclusiva, dal predetto (Cass. nn. 4344/2000, 12437/1997).

La **proposta di legge C. 409** interviene sull'**articolo 3** della legge n.18 del 1975, aggiungendovi due commi finali che disciplinano la possibilità, per la persona affetta da cecità, di **sostituire l'assistenza di una persona di fiducia** ai fini della conclusione di un atto giuridicamente vincolante **con una ripresa video che documenti la sua volontà** circa il compimento dell'atto. A.C. 409

Da questo punto di vista, si fa presente che la disposizione in commento, nel modificare l'articolo 3 della citata legge n. 18 del 1975 sembrerebbe applicabile a qualsiasi atto sottoscritto dalla persona non vedente. Al contrario, la relazione illustrativa fa espressa menzione della "sottoscrizione di atti giuridici privati in forma pubblica". In questo contesto vengono in rilievo le disposizioni di cui agli articoli 2699 e 2703 del codice civile relativi, rispettivamente, all'atto pubblico e alla sottoscrizione autenticata. Entrambe le disposizioni citate prevedono l'intervento del notaio o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai fini, rispettivamente, della redazione e dell'autenticazione dell'atto. *Alla luce dei profili richiamati si valuti, pertanto, l'opportunità di specificare a quali tipi di atti si riferisca la disposizione in commento.*

I due nuovi commi disciplinano dettagliatamente **le modalità e le diverse fasi attraverso cui tale ripresa video si deve svolgere.** Ripresa video

In particolare, il primo dei due commi prevede che:

- la ripresa video sia attiva per **tutta la durata** della formazione **dell'atto**;
- l'atto sia **letto dal soggetto titolato alla certificazione** dello stesso;
- la **persona non vedente manifesti oralmente di avere compreso la lettura e di accettare i contenuti** dell'atto, apponendo quindi la propria firma;
- le operazioni sopra descritte si svolgano **senza soluzione di continuità.**

L'ultimo comma prevede, quali ulteriori requisiti della ripresa video:

- la registrazione su **supporto informatico non deperibile**;
- la **consegna alla persona affetta da cecità di almeno 2 esemplari** del video;
- la **conservazione**, unitamente al documento cartaceo, **di altri 2 esemplari** del video a cura del **certificatore.** Conservazione

Secondo la **relazione illustrativa** che accompagna la proposta di legge in commento, l'intervento normativo è motivato dalla necessità di garantire il **diritto alla privacy** delle persone affette da cecità, diritto che sarebbe loro precluso nel compimento di atti giuridici "in quanto, al momento della redazione e della lettura per l'accettazione dell'atto, li devono forzatamente mettere a conoscenza delle persone che li assistono, seppure di fiducia". La soluzione proposta consentirebbe invece di "fare adottare e firmare i detti atti giuridici in presenza dei soli due soggetti interessati, ovvero il richiedente e la figura che certifica".

La **proposta di legge C. 1095**, invece, sostituisce il primo comma dell'**articolo 2** della citata legge n. 18 del 1975, prevedendo che **la presenza di testimoni per la sottoscrizione di qualsiasi atto, pubblico o privato**, da parte di una persona affetta da cecità, **non può essere richiesta né dal notaio né da altro pubblico ufficiale.** A.C. 1095
Non
necessarietà
della presenza
di testimoni

Si ricorda che l'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili (c.d. legge notarile), stabilisce che "**è necessaria la presenza di due testimoni** per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché **qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza**".

In proposito, a relazione illustrativa evidenzia un'incongruenza normativa derivante dal combinato disposto della citata disposizione con l'art. 2 della legge n. 18 del 1975 che, come si è visto, stabilisce che **la firma di un atto è vincolante** ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse **ancorché apposta senza alcuna assistenza.**

A giudizio del presentatore, mentre il non vedente sarebbe dunque "perfettamente libero di firmare autonomamente le scritture private anche senza l'assistenza di un fiduciario" (scritture private che, ricorda il presentatore, "sono predisposte da soggetti privati e non vi è nessuno che ne possa garantire il contenuto e, pertanto, il rischio di raggiro è certamente superiore rispetto agli atti notarili"), lo stesso principio non si applicherebbe, in virtù della richiamata legge notarile, agli atti pubblici, nonostante per questi ultimi "è il notaio stesso che redige il documento e garantisce, in qualità di pubblico ufficiale, che il suo contenuto sia conforme alla legge. Egli, anzi, ha l'obbligo di leggere l'atto ad alta voce permettendo così al non vedente di ascoltarne il contenuto e di porre, se del caso, domande e richieste di chiarimento."

Per il resto la nuova formulazione del primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 18 del 1975 **ribadisce quanto già previsto dalla norma vigente**, ovvero che la firma apposta dalla persona affetta da cecità senza assistenza è **vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse all'atto sottoscritto**. Come si è visto, viene quindi specificato, rispetto alla norma vigente, che l'atto sottoscritto è vincolante può essere sia di natura pubblicistica che privatistica.

Ad ogni modo, rimane ferma la previsione di cui al comma secondo dell'articolo 2 oggetto di modifica, che ribadisce il **divieto di fare testamento segreto** previsto dall'articolo 604, ultimo comma, del codice civile.

A norma dell'art. 604 c.c., il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo (in quest'ultimo caso non è sufficiente la sottoscrizione in calce ma devono essere sottoscritti tutti i fogli di cui si compone). Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto sottoscrivere il testamento durante la sua scrittura, deve altresì dichiarare al notaio che lo riceve di averlo letto e la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo (di cui si fa menzione nell'atto di ricevimento). L'ultimo comma del citato articolo dispone che chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

Legge 18 del 1975 Provvedimenti a favore dei ciechi	
Art. 2	
Testo vigente	A.C. 1095
<p>La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.</p> <p>Resta fermo il divieto di cui all'articolo 604, ultimo comma, del codice civile.</p>	<p>La firma apposta su qualsiasi atto pubblico o privato dalla persona affetta da cecità, senza l'assistenza o la presenza di testimoni, che non può comunque essere richiesta dal notaio o da un altro pubblico ufficiale, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.</p> <p>Resta fermo il divieto di cui all'articolo 604, ultimo comma, del codice civile.</p>
Art. 3	
Testo vigente	A.C. 409
<p>Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.</p> <p>La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole "il testimone".</p> <p>La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole "partecipante alla redazione dell'atto".</p>	<p>Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.</p> <p>La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole "il testimone".</p> <p>La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole "partecipante alla redazione dell'atto".</p> <p>Qualora la persona affetta da cecità non voglia ricorrere, per le finalità di cui ai commi precedenti, all'ausilio dell'assistente, la conclusione degli atti può essere compiuta in presenza di</p>

riprese video attive per l'intera durata della formazione degli atti stessi. In tali circostanze, gli atti da firmare a cura della persona affetta da cecità sono letti dal soggetto titolato alla certificazione dello stesso e la persona non vedente manifesta oralmente di avere compreso la lettura e di accettarne i contenuti, apponendo poi la prevista firma. Tale operazione deve essere svolta senza soluzione di continuità.

Il video di cui al quarto comma è registrato su supporto informatico non deperibile, in almeno due esemplari da consegnare alla persona affetta da cecità e in ulteriori due esemplari da detenere a cura del certificatore unitamente al documento cartaceo.